

# Guardia di Finanza: la circolare n. 1/2018 sulle principali questioni di fiscalità internazionale

di Antonella Della Rovere e Francesca Pecorari

## L'approfondimento

Con la circolare n. 1/2018, a distanza di dieci anni dalla precedente circolare n. 1/2008, la Guardia di Finanza fornisce le nuove istruzioni operative per il contrasto all'evasione e alle frodi fiscali. Il documento, suddiviso in quattro volumi e operativo dal 1° gennaio 2018, si pone l'obiettivo di intervenire sui più diffusi fenomeni criminosi che costituiscono una grave minaccia per la crescita e lo sviluppo economico. La circolare dedica una parte del terzo volume all'analisi dei principali sviluppi che si sono registrati nell'ambito della fiscalità internazionale ed, in particolare, in sede OCSE evidenziando l'importanza che assume la trasparenza e la cooperazione tra Stati nel settore fiscale.

La circolare n. 1/2018 recante il "Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali" dedica il capitolo 11 della parte V all'analisi delle principali problematiche connesse alla fiscalità internazionale tenendo conto delle iniziative che nel corso degli anni l'OCSE ha assunto per il contrasto ai fenomeni evasivi posti in essere dalle imprese multinazionali con il fine di allocare i profitti in Paesi caratterizzati da una fiscalità privilegiata.

Ciò ha determinato situazioni in cui il reddito tassabile è artificialmente separato dalle attività economiche da cui esso deriva garantendo alle multinazionali numerose occasioni per attuare strategie di pianificazione fiscale aggressiva.

In tale quadro risulta di primaria importanza che gli Stati adottino misure legislative che siano idonee ad assicurare un'effettiva cooperazione tra le autorità competenti mediante lo scambio di informazioni nel settore fiscale.

Muovendo da tale presupposto successivamente verranno trattate alcune tra le principali questioni di fiscalità internazionale approfondite nella circolare n. 1/2018 ponendo l'attenzione sui maggiori profili critici che esse sollevano.

## Cooperazione nel settore fiscale e scambio di informazioni

Nell'ambito di un'efficace lotta all'elusione e all'evasione fiscale internazionale, la cooperazione tra gli Stati riveste un rilievo primario atteso che solo un'effettiva collaborazione consente un corretto accertamento dell'entità delle imposte dovute dai contribuenti a causa della crescente mobilità di questi e dell'elevato numero di operazioni transfrontaliere compiute.

**Antonella Della Rovere** - Crowe Valente/Valente Associati GEB Partners

**Francesca Pecorari** - Crowe Valente/Valente Associati GEB Partners

Al tema dello scambio di informazioni, il volume III del Manuale della Guardia di Finanza dedica un intero sotto paragrafo del capitolo 11, riportando le diverse modalità tramite cui l'attività di scambio può concretizzarsi.

In particolare, lo **scambio d'informazioni tra Stati** può avvenire<sup>1</sup>:

- in **forma automatica**, il quale si propone di garantire un flusso informativo costante di informazioni<sup>2</sup>;
- in **forma spontanea**, mediante cui le autorità competenti di ciascun Stato membro possono comunicare spontaneamente alle autorità di altri Stati loro utili membri le informazioni di cui abbiano conoscenza<sup>3</sup>;
- **su richiesta**, che consiste in un'attivazione inviata all'autorità richiedente verso l'autorità interpellata, la quale trasmette all'autorità richiedente stessa le informazioni necessarie, di cui sia in possesso o che ottenga a seguito di un'indagine amministrativa<sup>4</sup>.

Al riguardo, viene richiamata la Direttiva 2011/16/UE la quale è stata modificata dalla Direttiva 2014/107/UE che costituisce la normativa di riferimento per la disciplina dello scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale<sup>5</sup>.

Tra le principali novità apportate dalla Direttiva 2014/107/UE vi è l'introduzione nella Direttiva 2011/16/UE della previsione secondo cui l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro le informazioni disponibili sui periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2017 "riguardanti i residenti in tale altro Stato membro su tutte le categorie di reddito e di capitale elencate al paragrafo 1".

Nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, con il D.M. del 28 dicembre 2015 è stata data attuazione a quanto previsto dalla Direttiva 2014/107/UE attraverso una serie di regole di *due diligence* che gli intermediari nazionali sono tenuti a rispettare in conformità a quanto indicato dall'OCSE in materia di scambi automatici di informazioni<sup>6</sup>.

Sulla base di ciò, a decorrere dal periodo d'imposta 2017, è possibile la raccolta dei

dati dei contribuenti esteri<sup>7</sup> prevista dal c.d. *Common Reporting Standard* (CRS), che consiste nello scambio automatico di informazioni fiscali tra Amministrazioni finanziarie degli Stati aderenti all'OCSE, tra cui gli Stati Uniti d'America che adottano il modello c.d. FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*)<sup>8</sup>.

#### Note:

- 1 Per approfondimenti sulla distinzione tra "scambio di informazioni su richiesta", "scambio automatico obbligatorio di informazioni" e "scambio spontaneo di informazioni", cfr. S. Capolupo, *Manuale dell'accertamento delle imposte*, IX edizione, IPSOA, Milano, 2015, pag. 3114 ss.
- 2 Per informazioni sullo scambio di informazioni automatico, cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, IPSOA, 2016, pag. 1184 ss.; P. Valente, L. Vinciguerra, *Scambio di informazioni: profili applicativi nelle verifiche*, IPSOA, Milano, 2013, pag. 25 ss.
- 3 Per approfondimenti sullo scambio di informazioni spontaneo, cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, IPSOA, Milano, 2016, pag. 1196 ss.; P. Valente, L. Vinciguerra, *Scambio di informazioni: profili applicativi nelle verifiche*, IPSOA, Milano, 2013, pag. 30 ss.
- 4 Per approfondimenti sullo scambio di informazioni su richiesta cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, IPSOA, Milano, 2016, pag. 1157 ss.; P. Valente, L. Vinciguerra, *Scambio di informazioni: profili applicativi nelle verifiche*, IPSOA, Milano, 2013, pag. 4 ss.
- 5 Per approfondimenti sulla Direttiva 2011/16/UE e sulle modifiche ad essa apportate dalle Direttive 2014/107/UE, 2015/2376/UE e 2016/881/UE, cfr. P. Valente, R. Rizzardi, P. Consiglio, S. Mattia, *Interpello internazionale. Modelli di tax compliance preventiva*, IPSOA, Milano, 2017, pag. 301 ss. Per ulteriori approfondimenti in tema di scambio di informazioni, cfr. P. Valente, "Lo scambio automatico obbligatorio di informazioni si estende ai *tax ruling*: il D.Lgs. n. 32/2017", in *Strumenti finanziari e fiscalità*, n. 30/2017, pag. 91 ss.; S. Mattia, "Scambio automatico obbligatorio di informazioni sui *tax ruling*: il recepimento della normativa europea", in questa *Rivista*, n. 7/2017, pag. 30 ss.; S. Mattia, F. Vincenti, "Scambio automatico di informazioni finanziarie: modalità e termini", in *il fisco*, n. 31/2017, pag. 3064 ss.
- 6 Il Decreto 28 dicembre 2015 reca attuazione della Legge 18 giugno 2015, n. 95 e della Direttiva 2014/107/UE.
- 7 Le informazioni riguardano: i dati identificativi dei contribuenti detentori di un conto in un Paese diverso dallo Stato di residenza; le relative informazioni riguardanti il numero di conto, i tipi di redditi da capitale, i redditi da attività finanziarie, nonché il saldo del conto detenuto.
- 8 La normativa statunitense FATCA è entrata in vigore il 18 marzo 2010 e prevede l'obbligo, in capo alle istituzioni finanziarie non statunitensi, di identificare la propria clientela al fine di comunicare all'Autorità statunitense (*Internal Revenue Service*) le informazioni relative ai conti finanziari detenuti da cittadini statunitensi e da soggetti residenti ai fini fiscali negli Stati Uniti.

## Economia digitale e lotta all'evasione fiscale

Nella circolare in esame viene approfondita la tematica, di estrema attualità in campo internazionale, relativa alla tassazione della c.d. *digital economy* di cui l'OCSE si occupa con particolare attenzione al fine di determinare l'eventuale "presenza digitale" dell'impresa multinazionale in uno Stato ed evitare l'evasione e l'elusione fiscale internazionale<sup>9</sup>.

Il settore digitale, infatti, risulta spesso coinvolto in pratiche di pianificazione fiscale aggressiva, in quanto i modelli imprenditoriali che operano in tale campo non necessitano di infrastrutture fisiche per effettuare operazioni con i clienti e realizzare profitti.

Mentre i tradizionali principi di fiscalità internazionale richiedono che vi sia un certo livello di presenza fisica dell'impresa al fine di sottoporre a tassazione i profitti realizzati nel territorio, nel settore digitale, invece, un'impresa può intrattenere rapporti con i clienti in un determinato Paese tramite un sito *web* o altri mezzi digitali senza che venga in rilievo la presenza fisica di tale impresa in quel Paese.

Ne deriva che nel settore digitale le imprese potrebbero non essere soggette a tassazione nel Paese in cui si trovano i loro clienti stante la mancanza dei presupposti di radicamento nel territorio tradizionalmente adottati.

Al riguardo, la circolare della Guardia di Finanza richiama il Progetto BEPS dell'OCSE<sup>10</sup>, il quale, a sua volta, rinvia al concetto di "significativa presenza economica" che si fonda sulla presenza "tassabile" di un'impresa all'interno di un Paese, indipendentemente dalla sua "presenza fisica", in considerazione del livello di integrazione dell'impresa all'economia di quel Paese.

Nello specifico, l'OCSE individua una serie di fattori dai quali è possibile desumere la partecipazione attiva dell'impresa all'economia di un dato Paese e, dunque, la "presenza economica significativa", a prescindere dal suo radicamento fisico nel territorio, con particolare riguardo a:

- la percezione di ricavi in quel determinato Paese (c.d. *revenue-based factor*);
- l'attivazione di una piattaforma o di un sito *web* locale diretti a favorire l'interazione degli utenti locali con i contenuti e le funzioni del sito (c.d. *digital factors*);
- numero di utenti che hanno effettuato un accesso nella piattaforma digitale predisposta dall'impresa non residente;
- numero di contratti conclusi con i clienti o utenti residenti, anche *on line*, senza l'intervento di personale locale o di soggetti che agiscono in nome e per conto delle imprese non residenti.

La tematica della *digital economy*, affrontata nella circolare n. 1/2018 con riguardo agli sviluppi che si sono registrati in ambito OCSE, rappresenta peraltro una questione che rileva anche a livello europeo.

Il 15 marzo 2018 il Parlamento europeo ha approvato, con emendamenti, la proposta sulla base imponibile comune per le società (CCTB) e quella relativa alla base imponibile comune consolidata per l'imposta sulle società (CCCTB).

Nell'emendamento all'art. 5 della proposta di Direttiva CCTB si prevede che se un contribuente residente in una giurisdizione offre una piattaforma digitale, oppure offre un motore di ricerca o servizi pubblicitari su un sito *web* o in un'applicazione elettronica, si considera che tale contribuente abbia una stabile organizzazione digitale in uno Stato membro diverso dalla giurisdizione in cui è residente a fini fiscali se l'importo totale dei ricavi supera i 5 milioni di euro annui e se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- almeno 1.000 utenti individuali registrati mensilmente, domiciliati in uno Stato membro diverso dalla giurisdizione in cui il contribuente è residente

### Note:

<sup>9</sup> Per approfondimenti sui lavori dell'OCSE in tema di *digital economy*, cfr. P. Valente, *Elusione fiscale internazionale*, IPSOA, Milano, 2014, pag. 2063 ss.

<sup>10</sup> Per approfondimenti sulle azioni e sulle misure BEPS, cfr. P. Valente, *Elusione fiscale internazionale*, IPSOA, Milano, 2014, pag. 1895 ss.

a fini fiscali, si sono collegati alla piattaforma digitale del contribuente o l'hanno visitata;

- sono stati conclusi almeno 1.000 contratti digitali al mese con consumatori o utenti domiciliati in una giurisdizione diversa da quella di residenza in un esercizio fiscale;
- il volume di contenuti digitali raccolti dal contribuente in un esercizio fiscale supera il 10% dei contenuti digitali complessivi memorizzati dal gruppo.

Gli indicatori sopra elencati consentono dunque, in linea con quanto già raccomandato in sede OCSE, di identificare se un'impresa ha una "presenza digitale" significativa all'interno di uno Stato membro e deve quindi essere soggetta a tassazione in quel Paese.

## Indicazioni operative in materia di transfer pricing

Nella circolare in commento l'analisi dell'istituto del *transfer pricing* assume interesse soprattutto in relazione alle problematiche ad esso connesse che i verificatori devono tenere in considerazione in sede di preparazione dell'intervento ispettivo.

La disciplina dei prezzi di trasferimento si rinviene nell'art. 110, comma 7, T.U.I.R., modificato dal D.L. n. 50/2017, (convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96), il quale ha previsto che la determinazione dei prezzi di trasferimento deve avvenire "sulla base delle condizioni e dei prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili" in sostituzione del precedente riferimento al criterio del valore normale delle transazioni infragruppo di cui all'art. 9, comma 3<sup>11</sup>.

Si tratta di un'impostazione che recepisce quanto indicato dalle Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento<sup>12</sup> le quali forniscono indicazioni sull'applicazione dell'*arm's length principle* quale principio condiviso a livello internazionale per la determinazione dei prezzi di trasferimento nelle operazioni infragruppo.

La circolare, dopo essersi soffermata sull'approfondimento dei seguenti aspetti:

- principio di libera concorrenza;
- analisi funzionale e di comparabilità;
- metodi previsti dalle linee guida dell'OCSE di determinazione dei prezzi di trasferimento<sup>13</sup>;
- previsione dell'obbligo per le multinazionali a decorrere dal 1° gennaio 2016 di predisporre e trasmettere annualmente all'Agenzia delle entrate una specifica rendicontazione Paese per Paese (*Country by Country Reporting*)<sup>14</sup>;
- profili critici relativi agli *intangibles* e ai *costs sharing agreements* nonché alle operazioni di riorganizzazione aziendale<sup>15</sup> (le quali determinano la riallocazione di funzioni, attività e/o rischi fra soggetti economici residenti in Stati diversi e nei quali il gruppo multinazionale opera con il rischio che da esse possa conseguire l'allocazione di rischi e funzioni, ovvero il trasferimento di *intangibles*, in giurisdizioni a fiscalità vantaggiosa),

### Note:

- 11 Per ulteriori approfondimenti sul nuovo art. 110, comma 7, del T.U.I.R., cfr. A. Della Rovere, F. Vincenti, "Dal principio del 'valore normale' al concetto di 'libera concorrenza': la nuova disciplina dei prezzi di trasferimento", in questa *Rivista*, n. 8/9, 2017, pag. 26. In data 14 maggio 2018 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze recante le linee guida per l'applicazione delle disposizioni previste in materia di prezzi di trasferimento, modificate con il D.L. n. 50/2017. La pubblicazione è avvenuta all'esito della consultazione pubblica lanciata il 21 febbraio 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per ulteriori approfondimenti sul tema, cfr. A. Della Rovere, F. Vincenti, "Novità sulla disciplina del *transfer pricing*: avviata la consultazione pubblica", in *il fisco*, n. 11/2018, pag. 1055 ss.
- 12 Il 10 luglio 2017, l'OCSE ha pubblicato la versione aggiornata delle linee guida sui prezzi di trasferimento, la quale implementa i risultati derivanti dal Progetto BEPS, finalizzati a garantire che la disciplina sul *transfer pricing* consenta la determinazione, l'allocazione e la conseguente tassazione del reddito derivante dalle transazioni infragruppo coerentemente con le funzioni svolte, i rischi assunti, gli *assets* utilizzati dalle parti coinvolte nella transazione. Per ulteriori approfondimenti sul tema, cfr. A. Della Rovere, F. Vincenti, "Transfer pricing: le nuove linee guida dell'OCSE", in questa *Rivista*, n. 10/2017, pag. 37 ss.
- 13 Essi si distinguono in metodi tradizionali ("confronto di prezzo", "prezzo di rivendita" e "costo maggiorato") e metodi reddituali ("ripartizione dei profitti globali" e "comparazione del margine netto della transazione").
- 14 Per approfondimenti sul *Country by Country Reporting*, cfr. S. Mattia, "Rendicontazione Country-by-Country: le modalità per la trasmissione", in *il fisco*, n. 15/2017, pag. 1451 ss.; A. Della Rovere, F. Correia, "Country-by-country reporting finally arrives in Italy", in *TPWeek*, 20 marzo 2017.
- 15 In relazione alle operazioni di riorganizzazione aziendale, la circolare n. 1/2018 precisa che, le entità che hanno subito un depauperamento di *assets*, ovvero che sono state private di funzioni essenziali o che si sono trovate ad assumere minori rischi, potrebbero aver diritto a un indennizzo per la conseguente riduzione dei profitti futuri attesi (in conseguenza della cessione ad altre entità del gruppo di fattori operativi di rilevante valore).

fornisce indicazioni operative in relazione ai casi in cui il contribuente abbia o meno proceduto a predisporre la documentazione sui prezzi di trasferimento<sup>16</sup>.

Qualora il contribuente non disponga di documentazione, i verificatori saranno tenuti ad approfondire i rapporti intercorsi con le consociate con l'esame dei mastrini di conto loro intestati, all'individuazione del metodo ritenuto più idoneo per la determinazione del valore di libera concorrenza delle transazioni in verifica e, infine, alla sua applicazione nel caso di specie.

Nell'ipotesi in cui, invece, si venga in possesso della documentazione sulla politica di *transfer pricing* adottata dall'impresa, i verificatori sono tenuti ad esaminare il percorso che ha condotto il **contribuente sottoposto a verifica ad individuare il metodo ritenuto più idoneo per la determinazione del prezzo intercompany**.

A seguito di ciò:

- nell'ipotesi in cui il criterio utilizzato dal contribuente risulti non idoneo per la determinazione del valore di libera concorrenza delle transazioni in verifica occorre individuare quello preferibile per poi procedere alla sua applicazione fornendo un'adeguata motivazione;
- qualora il metodo sia valutato come appropriato, occorre controllare i processi di calcolo seguiti dall'impresa in verifica, al fine di correggere eventuali errori o omissioni, di carattere formale o logico.

Una volta individuato il prezzo di mercato delle transazioni, è necessario verificare che detto parametro sia stato effettivamente preso a base per la valorizzazione delle operazioni con le consociate; in caso contrario, sarà necessario muovere i rilievi per la differenza tra il valore di mercato delle transazioni in verifica e la rilevanza loro conferita ai fini fiscali da parte dell'impresa contribuente.

A conclusione della sezione dedicata alla materia del *transfer pricing*, la circolare informa che il Corpo ha provveduto all'acquisizione di uno specifico applicativo per le analisi di *transfer pricing*, denominato *Tp catalyst* di cui viene fornita una esemplificazione della relativa modalità di utilizzo.

## Profili patologici della stabile organizzazione

La disciplina della stabile organizzazione è prevista nell'art. 162 del T.U.I.R. le cui modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) si pongono in linea con quanto previsto dal Modello di Convenzione OCSE.

Nello specifico, l'art. 5 del Modello di Convenzione OCSE definisce la nozione di stabile organizzazione<sup>17</sup>, la quale rileva ai fini del successivo art. 7, par. 2, secondo cui i profitti attribuibili alla stabile organizzazione sono quelli che si ritiene sarebbero stati conseguiti come se fosse un soggetto separato ed indipendente svolgente le medesime attività nelle medesime condizioni.

La circolare dedica un ampio spazio all'**analisi delle forme evasive** che più di frequente possono realizzarsi in tema di stabile organizzazione con particolare riguardo ai casi di:

- operatività in Italia di un'impresa estera attraverso una stabile organizzazione non dichiarata o, se dichiarata, formalmente "sottodimensionata";
- esistenza di un'impresa residente fiscalmente in Italia che dispone all'estero di stabili organizzazioni non palesate o utilizzate per realizzare lo spostamento di profitti verso Stati con livello impositivo ridotto.

Per quanto riguarda la fattispecie di stabile organizzazione non dichiarata, una volta individuato il luogo presso il quale eseguire l'attività istruttoria, la circolare elenca una serie di fattori indiziari di cui

### Note:

16 Per ulteriori approfondimenti, cfr. P. Valente, *Manuale del Transfer Pricing*, IPSOA, Milano, 2015, pag. 811 ss.; P. Valente, M. Picone, S. Mattia, "Transfer Pricing: Documentazione e attività ispettive", in *il fisco*, n. 8/2015; P. Valente, I. Caraccioli, "Valutazione di Idoneità della Documentazione sui Prezzi di Trasferimento", in *il fisco*, n. 21/2016.

17 Il 18 dicembre 2017 l'OCSE ha pubblicato la nuova versione del Modello di convenzione contro le doppie imposizioni la quale apporta rilevanti modifiche all'art. 5 in tema di stabile organizzazione. Per approfondimenti sulle novità del Modello di Convenzione OCSE 2017, cfr. P. Valente, "Il nuovo Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni: profili di novità", in *il fisco*, n. 6/2018, pag. 557 ss.

occorre tenere conto al fine di poter accertare l'operatività in Italia di un'impresa non residente attraverso una stabile organizzazione: il coinvolgimento di personale della società italiana del gruppo nella stipulazione di contratti da parte dell'impresa straniera; documentazione dalla quale sia possibile desumere che il soggetto italiano è in una posizione subordinata rispetto all'impresa straniera; assoggettamento del personale dipendente della società italiana alle direttive ed istruzioni del soggetto estero; operatività del soggetto estero che dispone nel territorio dello Stato di locali per lo svolgimento dell'attività d'impresa.

Occorre dunque dimostrare l'esistenza nel territorio dello Stato di una sede fissa d'affari con carattere di stabilità e nella disponibilità del soggetto non residente per l'esercizio dell'attività di impresa.

La circolare ricorda come l'elusione artificiosa dello *status* di stabile organizzazione sia un tema a cui l'OCSE presta particolare attenzione nel *Final Report* relativo all'*Action 7, Preventing the artificial avoidance of PE status*, redatto nell'ambito dei lavori sul Progetto BEPS.

In tale occasione l'OCSE ha apportato modifiche ai concetti di stabile organizzazione materiale e personale le quali sono state recepite nella Convenzione Multilaterale sottoscritta il 7 giugno 2017<sup>18</sup> e nel nuovo Modello di Convenzione OCSE pubblicato il 18 dicembre 2017.

Ci si riferisce, in particolare, all'estensione della nozione di agente dipendente il quale si identifica in colui che opera per conto di un'impresa e nell'esercizio della propria attività stipula abitualmente contratti o (ed in ciò risiede la novità più rilevante apportata dalla nuova versione del Modello di Convenzione OCSE 2017) ricopre abitualmente il ruolo principale che conduce alla stipula dei medesimi contratti senza modifica sostanziale da parte dell'impresa.

Un'ulteriore importante novità è rappresentata dall'introduzione nel nuovo Modello di Convenzione OCSE della c.d. *anti-fragmentation rule* secondo cui nel caso di svolgimento di più

attività da parte di una o più imprese tra loro collegate in un determinato Stato, sussiste una stabile organizzazione qualora le diverse attività siano complementari (*complementary functions*) e connesse (*cohesive business operations*) tra loro, salvi i casi in cui l'insieme delle attività, unitariamente considerate, abbia carattere preparatorio o ausiliario.

La circolare prende atto di come, nonostante le citate modifiche abbiano ampliato il perimetro entro cui è possibile configurare l'operatività di una stabile organizzazione di un'impresa estera sul territorio dello Stato, il verificatore è tenuto comunque ad adottare ogni forma di cautela, favorendo il contraddittorio con il contribuente. Viene inoltre evidenziato come in presenza di un'impresa fiscalmente residente nel territorio dello Stato che appartiene ad un gruppo multinazionale i rilievi in tema di stabile organizzazione occulta devono essere attentamente valutati senza che essi possano fondarsi sulla mera dipendenza gestionale o scarsa autonomia economica della società controllata, in quanto tali caratteristiche costituiscono aspetti naturali in strutture integrate<sup>19</sup>.

Il medesimo percorso ispettivo seguito per le ipotesi di stabile organizzazione non dichiarata deve essere adottato nei casi in cui la stabile organizzazione sia dichiarata ma "sottodimensionata".

In questi casi la casa madre può sottodimensionare la presenza della propria stabile organizzazione dichiarata disciplinando contrattualmente solo alcune delle funzioni realmente svolte dalla *branch* nel territorio dello Stato o remunerando le

**Note:**

18 Per approfondimenti, cfr. P. Valente, "BEPS Action 15: Release of Multilateral Instrument", in *Intertax*, Vol. 45, No. 3/2017.

19 Anche Assonime, in *Note e Studi*, 16/2017 "Imprese multinazionali: aspetti societari e fiscali", n. 17/2016 afferma che i rilievi di un'impresa estera "occultata" come un'*enclave* all'interno di una sua controllata italiana non possono fondarsi solo sugli elementi indicativi della non piena autonomia e indipendenza della controllata stessa, in quanto tali elementi sono del tutto fisiologici e, dunque, naturali in un gruppo multinazionale globale.

funzioni svolte ad un valore inferiore rispetto a quello che sarebbe stato praticato tra due parti indipendenti.

Nella circolare viene poi illustrato il caso di un'impresa residente fiscalmente in Italia che dispone all'estero di stabili organizzazioni occulte<sup>20</sup>.

Al fine di poter ritenere esistente all'estero una stabile organizzazione occulta di una società residente occorre tenere in considerazione l'eventuale presenza di limitazioni che pongono la

società estera in una posizione subordinata rispetto all'impresa residente; la mancanza di contrapposizione di interessi tra l'entità non residente e quella italiana; la sottoposizione del personale dipendente dell'impresa straniera alle direttive ed istruzioni di quella italiana.

---

**Nota:**

- <sup>20</sup> Per approfondimenti in tema di stabile organizzazione occulta, cfr. P. Valente, L. Vinciguerra, *Stabile organizzazione occulta. Profili applicativi nelle verifiche*, IPSOA, Milano, 2013.